



IL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE E LINEE DI INDIRIZZO

*Fabio Bonfà, Vice Presidente Vicario
Consiglio Nazionale Ingegneri*

1

IL REGOLAMENTO PER
L'AGGIORNAMENTO DELLA
COMPETENZA PROFESSIONALE
(BOLLETTINO UFFICIALE MINISTERO GIUSTIZIA N.13
DEL 15/07/2013)

HA ATTUATO
L'ART. 7 DEL DPR 137/2012

L'Obbligo riguarda
gli ingegneri iscritti che svolgono la “professione”
articolo 1, lettera a, dpr 137.

Per “professione regolamentata” si intende
l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per
espressa disposizione di legge o non riservate, il
cui esercizio è consentito solo a seguito
d'iscrizione in ordini o collegi, subordinatamente
al possesso di qualifiche professionali o
all'accertamento delle specifiche professionalità.

L'Obbligo decorre dal
1° gennaio 2014

4

L'unità di misura della formazione
è il **Credito formativo professionale (CFP)**.

Per poter esercitare la professione
è necessario disporre di un
minimo di 30 CFP.

CFP si **ottengono** con:

a) **accredito** iniziale all'iscrizione;

b) con le **attività di formazione professionale continua** per l'apprendimento di tre tipi:

Non formale

Informale

Formale

Precisate nell'allegato A

6

Ai neo iscritti, all'atto di iscrizione verranno accreditati
90 CFP

Ai già iscritti all'Albo, al 1 Gennaio 2014, sono
accreditati 60 CFP.

Al termine di ogni anno solare
vengono
detratti per ogni iscritto
30 CFP dal totale accreditato.

NON FORMALE

	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
Apprendimento non formale	Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge		1ora= 1CFP
	Partecipazione a-convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale	Max 3 CFP/Evento Max 9 CFP/anno	1ora= 1CFP
	Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse	Max 3 CFP/Evento Max 9 CFP/anno	1 ora= 1 CFP
	Partecipazione a stages formativi		Valutati caso per caso

9

APPRENDIMENTO INFORMALE

Apprendimento informale	Descrizione		Limiti	Crediti attribuiti
	Aggiornamento informale conseguente all'attività lavorativo- professionale nel campo dell'ingegneria	Aggiornamento informale legato alla attività professionale dimostrabile		15 CFP l'anno
		Certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine		max 15 CFP/anno
	Aggiornamento informale conseguente a studi, ricerche e brevetti	Pubblicazioni qualificate		5 CFP pubblicazione
		Brevetti		10 CFP brevetto
		Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio Nazionale		max 5 CFP/anno
	Aggiornamento informale conseguente ad attività organizzative, di coordinamento e di studio	Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere/Ingegnere junior		3 CFP
		Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale.		Valutati caso per caso
	Aggiornamento informale conseguente ad attività di solidarietà effettuate in occasioni di calamità			

APPRENDIMENTO FORMALE

	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
Apprendimento formale	Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca.		30 CFP/ Anno di frequenza (frazionabili)
	Frequenza di corsi universitari con esame finale		Valutati caso per caso

I Soggetti formatori sono due:

- **I SOGGETTI ESTERNI CHE DEVONO ESSERE AUTORIZZATI.**
- **GLI ORDINI TERRITORIALI;**

**GLI ORDINI NON HANNO BISOGNO DI ESSERE
AUTORIZZATI**

- Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa ed indipendentemente da settore di iscrizione.
- **Fanno eccezione** i 5 CFP su “Etica e Deontologia professionale”, obbligatori per i nuovi iscritti.

LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: Iscritti

- Danno CFP i **corsi abilitanti**.
- **Ad esempio: D.Lgs. 81/08** (abilitazione 120 ore = 120 CFP, aggiornamento 40 ore = 40 CFP).
- Fanno ottenere CFP **esclusivamente** se organizzati da Ordini o dagli altri soggetti autorizzati dal CNI.

LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: Iscritti

- Da CFP l'aggiornamento svolto nell'attività professionale.
- Per ottenere i 15 CFP/anno dell'aggiornamento informale (Allegato A) gli iscritti devono inviare ogni anno all'anagrafe nazionale un'autocertificazione per attestare l'aggiornamento.

LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: Iscritti

- Per le attività formative quali convegni, conferenze, ecc. gli iscritti avranno 1 CFP ogni ora di attività formativa (3 CFP / evento, massimo 9 CFP / anno).
- Per la partecipazione a **visite tecniche qualificate da considerare sola durata evento tecnico** gli iscritti avranno 1 CFP ogni ora di attività formativa (3 CFP / evento, massimo 9 CFP / anno).
- Gli iscritti che svolgono attività di **docenza** avranno riconosciuto 1 CFP ogni ora di **docenza non ripetitiva** (max 15 CFP/anno)

LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: Iscritti Dipendenti

- Saranno riconosciuti i CFP agli Iscritti dipendenti pubblici o privati, se l'ente o l'azienda che fa formazione opererà in **cooperazione** o **convenzione** con gli Ordini;
- E' compito del CNI concludere **convenzioni** con rappresentanze nazionali (ANCI, UPI, Regioni, Vigili del Fuoco, ecc.);
- Se l'ente o l'azienda eroga ai dipendenti attività formative in **assenza di cooperazione** o convenzioni, le attività formative sono riconosciute per **max 15 CFP/anno**

17

LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO:

Ordini territoriali

- Fondamentale il ruolo di Fondazioni, Federazioni e Consulte
- Le Fondazioni, Federazioni e Consulte, riconducibili al sistema ordinistico, possono partecipare **all'organizzazione** di attività formative in cooperazione o convenzione con gli Ordini cui sono **direttamente riconducibili**.

Il Regolamento prevede che Ordini e CNI garantiscano un'adeguata offerta formativa.

- Gli Ordini devono comunicare al CNI, **l'elenco** delle **offerte formative programmate**
- **L'elenco** potrà essere **integrato** o modificato nel corso dell'anno, rispettando comunque il termine di **30 giorni**
- Le attività formative organizzate dagli Ordini **devono riguardare tutti e tre i settori.**
- Gli Ordini devono garantire l'attribuzione di **35 CFP** l'anno (5 in deontologia)

LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO:

Banca dati

- È istituita presso il CNI una **banca dati**, consultabile *on-line*, di tutte le attività di formazione per **l'apprendimento non formale**, e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP.
- Per realizzare la banca dati gli **Ordini territoriali** hanno il compito **di comunicare al CNI tutte le informazioni rilevanti** sulle attività di formazione per **l'apprendimento non formale**.

LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: Anagrafe nazionale crediti

Ha sede presso il CNI **Anagrafe nazionale dei crediti.**

- L' **Anagrafe** certifica gli obblighi formativi dei singoli iscritti, ed è accessibile a tutti gli Ordini e ai singoli iscritti (per poter verificare i propri CFP)
- Il soggetto formatore consegna ai partecipanti **attestato** e invia all'anagrafe **l'elenco dei partecipanti e CFP rilasciati.**

disciplina transitoria

- E' riconosciuta parte della formazione svolta nel 2013.
- Obbligo formativo decorre dal **1 gennaio 2014**
- Sono riconosciute, per conseguire CFP, (art.13, comma 3 del Regolamento) solo le attività formative di apprendimento non formale **erogate dal 01/01/2013 al 31/12/2013 dagli Ordini territoriali**, (unici organismi autorizzati *ex lege per* l'assegnazione di CFP)

22

LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO: valutazione crediti allegato A

- Per l'anno **2014** e seguenti, le **modalità di attribuzione** dei CFP non specificate Allegato A saranno **definite con circolari CNI**.
- Le attività connesse ad applicazione del Regolamento e linee di indirizzo sono svolte dal Consiglio Nazionale, con la **collaborazione della Scuola Superiore di Formazione**.
- Le **informazioni necessarie** verranno comunicate con **circolari** e verrà attivata una sezione **FAQ** sul sito del CNI.



**L'auspicio è di trasformare un
obbligo in una opportunità.**

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE.**

24